



OGGETTO

Revoca della determina del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 limitatamente alla parte in cui autorizza la quarta rimodulazione del Progetto fabbisogni del Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud - Lotto 1 per l'erogazione dei servizi di Cloud Computing - CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8253119D80 – CUI S97345810580202200001

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: *"Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio" in virtù del quale "Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l'Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato"*;

Vista la FAQ n. 1 allegata al sopracitato comunicato del Presidente ANAC che recita *"1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG"*;

Vista, inoltre, la FAQ n. 5, la quale così recita *“Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute”*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Viste le Linee Guida AgID sull’acquisizione del software da parte delle Pubbliche Amministrazioni, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*;

Visto l'art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. , il quale stabilisce che *"Nel rispetto dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architettuale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; c) catalogo di servizi e applicazioni. Ai sensi dell'art. 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adequazione rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza;*

Visto l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, il quale ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, *"Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione"*;

Visto il comma 512 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Considerato che Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al suddetto Operatore Economico la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;

Considerato che il Fornitore, R.T.I. Telecom Italia S.p.A. – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A., è risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento dei “SPC Cloud Lotto 1” - “Servizi di cloud computing” e ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20/07/2016;

Visto il Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in data 11/07/2018 con il R.T.I., composto da Telecom Italia S.p.A. (mandataria) – Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Service Italia S.r.l.) – Poste Italiane S.p.A. – Postel S.p.A. (mandanti), avente ad oggetto l'adesione al Contratto Quadro Consip -SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di cloud computing” – CIG Originario 55187486EA (erroneamente indicato 5518849A42) e CIG derivato 8263119D80 (erroneamente indicato 7551616EA6), per un importo complessivo di € 2.555.794,32 (duemilionicinquecentocinquantacinquemilasettecentonovantaquattro/32) IV A esclusa, come autorizzato con determinazione del Direttore Generale n. 1044 del 06/07/2018 con scadenza il 19/07/2020;

Visti i n. 2 *Addenda* al Contratto Esecutivo de quo, stipulati rispettivamente il primo, relativo al trattamento dei dati personali, in data 22/02/2019 e il secondo, relativo alla prima rimodulazione del Progetto dei fabbisogni, in data 19/09/2019, giusta determina autorizzatoria del Direttore Generale n. 1271/2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 361 del 10/04/2020, con la quale sono state rettificate le suddette determinazioni nn. 1044/2018 e 1271/2019, nella parte relativa all'indicazione del CIG originario 5518849A42, il quale deve intendersi fatto al CIG 55187486EA, nonché al CIG derivato 7551616EA6, il quale deve intendersi fatto al CIG 8263119D80;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 724 del 09/07/2020 con la quale sono state autorizzate la seconda rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni allegato al terzo *addendum* al contratto esecutivo in argomento e l'estensione temporale del medesimo sino al 21/07/2021;

Vista altresì la determinazione del Direttore Generale n. 834 del 14/07/2021 con la quale sono state autorizzate la terza rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni allegato al quarto

addendum al contratto esecutivo in argomento e l'estensione temporale del medesimo sino al 20/07/2022;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha tra i suoi principali obiettivi la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione;

Considerato che, in tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni previste nell'art. 35 del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale, promuove lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri di elaborazione Dati (CED) e relativi sistemi informatici e che detta struttura è denominata Polo Strategico Nazionale (PSN) ed è destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni;

Visto che il 28 gennaio 2022 è stato pubblicato da Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza, il bando per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) (CIG: 9066973ECE e CUP: J51B21005710007) secondo il modello di partenariato pubblico privato con un investimento di 723 milioni di euro da parte del soggetto aggiudicatario per l'erogazione di servizi di "public" e "private" cloud in grado di garantire supervisione e controllo da parte delle autorità preposte su dati e servizi strategici;

Preso atto che il 22 giugno 2022 è stata aggiudicata la gara europea che prevede la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN), secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e definito nella Strategia Cloud Italia, ma che ad oggi il relativo contratto non è ancora stato stipulato né il Polo Strategico Nazionale (PSN) è stato quindi realizzato;

Preso atto, infatti che tra le due proposte ricevute, l'aggiudicazione è andata all'offerta presentata dal raggruppamento costituito da Aruba S.p.A e Fastweb S.p.A, in qualità di mandataria, che ha offerto, per la parte economica, uno sconto medio sui listini posti a base di gara del 39,19%. L'operatore economico promotore del progetto, raggruppamento costituito da Sogei S.p.A, Leonardo S.p.A, C.D.P Equity S.p.A e Tim S.p.A, in qualità di mandataria, per la parte economica ha offerto una percentuale di sconto medio, sui listini posti a base di gara, del 23,36%.

Considerato che l'operatore economico promotore del progetto di costituzione del Polo Strategico Nazionale ha esercitato il diritto di prelazione previsto dalla procedura di partenariato pubblico privato, impegnandosi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione è pervenuta a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa in qualità di centrale di committenza della gara europea, nonché al Dipartimento per la trasformazione digitale in qualità di stazione appaltante, il 7 luglio 2022.

Visto l'art. 49 comma 2 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con legge n. 91 del 15 luglio 2022 e rubricato *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, il quale prevede che *"L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente: «Art. 31-bis - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e*

tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»”;

Considerato che, nel corso della durata del Contratto Esecutivo in parola (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80), l'Amministrazione può variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse e che il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi definiti nel Contratto Esecutivo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria;

Vista quindi la determinazione del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 con la quale - ai sensi del sopra citato art. 31-bis del decreto legge n. 76/2020 come modificato dall'art. 49, comma 2, del decreto legge n. 50/2022 - è stata autorizzata col CUI n. S97345810580202200001, la proroga fino al 31 dicembre 2022 del Contratto Esecutivo in parola (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80) con contestuale quarta rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni come predisposto dal RTI Telecom e acquisito in data 13/06/2022 al protocollo generale dell'Agenzia con n. 70949/A, per una spesa complessiva prevista di € 1.205.680,29 oltre IVA, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica predisposta dal dirigente del Settore ICT nonché RUP, dott. Maurizio Trapanese, ed allegata al relativo Modulo 232_01 di “richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso dal Settore ICT con prot. interno n. 174308717 del 17/06/2022;

Preso atto che detta spesa complessiva di € 1.205.680,29 oltre IVA risulta composta da € 304.040,95 oltre IVA, quale importo contrattuale residuo già autorizzato con determinazioni del Direttore Generale nn. 834/2021, 724/2020 e 1044/2018 e non ancora utilizzato, e da € 901.639,34 oltre IVA, quale nuovo impegno di spesa a valere sul 2022, previsto nel Programma biennale degli acquisti 2022-2023 al CUI n. S97345810580202200001 ed autorizzato con determinazioni del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 sulla base del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio il 20/06/2022 col n. 74/2022;

Preso atto, tuttavia di quanto da ultimo rappresentato dal dirigente del Settore ICT nonché RUP nella propria Relazione Tecnica, prot. n. 174687607 del 18/07/2022 alla quale integralmente si rimanda per gli aspetti motivazionali ed in particolare che “*con Determina direttoriale n. 306 del 14 luglio 2022 è stata autorizzata l'estensione con rimodulazione dei fabbisogni del Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud - Lotto 1 per l'erogazione dei servizi di Cloud Computing - CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8253119D80 - CUI S97345810580202200001. Tuttavia, in conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni il massimale del Contratto Quadro Cloud Lotto 1 - Servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa si è esaurito precludendo all'Agenzia di poter perfezionare la proroga onerosa del Contratto esecutivo in oggetto (vedi news sul portale Consip*

<https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/gara-servizi-cloud-lotto-1-informazioni-di-servizio>”;

Visto il Modulo 232_01 di “richiesta acquisti previsti nel budget”, trasmesso dal Settore ICT con prot. interno n. 174687607 del 18/07/2022, con il quale è stata, pertanto, rappresentata l’opportunità di procedere con la sola *“proroga non onerosa fino al 31 dicembre 2022 del contratto esecutivo in oggetto (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80) relativo al Lotto 1 SPC Cloud – «Servizi di cloud computing» aggiudicato al RTI Telecom Italia S.p.A., in scadenza il 20 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dall’articolo 49, comma 2, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50”*;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità della proroga non onerosa alla luce di quanto dichiarato nella sopra citata relazione tecnica del 18/07/2022 allegata al predetto Modulo di richiesta del dirigente del Settore ICT e in particolare che *“al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi in rete dell’Agenzia senza soluzione di continuità, nelle more che venga individuato e attivato il Polo Strategico Nazionale (omissis), si rende necessario ricorrere quantomeno alla proroga non onerosa del Contratto esecutivo in parola, ai sensi del punto 5.2 del Contratto Quadro, fino alla nuova scadenza contrattuale del 31 dicembre 2022”*;

Preso atto in merito che detta estensione temporale, già autorizzata con la sopra citata determina del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022, non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto già autorizzato con determine del Direttore Generale nn. 834/2021, 724/2020 e 1044/2018 e non ancora utilizzato per € 304.040,95 oltre IVA;

Ritenuto, inoltre, opportuno - alla luce dell’intervenuto esaurimento del massimale del Contratto Quadro Cloud Lotto 1 Servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa - revocare la sopra citata determina del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 limitatamente alla parte in cui dispone la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni, come predisposto dal RTI Telecom e acquisito in data 13/06/2022 al protocollo generale dell’Agenzia con n. 70949/A, ed espressamente autorizza a tal fine l’integrazione dell’importo del Contratto Esecutivo di un’ulteriore somma di € 901.639,34 (novecentounomilaseicentotrentanove/34) oltre IVA, nonché il pagamento del contributo di cui all’art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 177/2009, dovuto a Consip S.P.A. in ragione della su menzionata integrazione dell’importo del Contratto Esecutivo;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(revoca della determina del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 limitatamente alla parte in cui dispone la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni prot. AIFA n. 70949/A del 13/06/2022)

1. Con riferimento al Contratto Esecutivo stipulato da AIFA in adesione al Contratto Quadro - SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di cloud computing” (CIG Originario 55187486EA e CIG derivato 8263119D80), con il R.T.I. Telecom Italia S.p.A.(mandataria) / Enterprise Services Italia S.r.l.

(già HPE Service Italia S.r.l.) / Poste Italiane S.p.A./Postel S.p.A. (mandanti), per le motivazioni di cui in premessa, è revocata la determina del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 limitatamente alla parte in cui:

- dispone la rimodulazione del Progetto dei Fabbisogni, come predisposto dal RTI Telecom e acquisito in data 13/06/2022 al protocollo generale dell'Agenzia con n. 70949/A;
- autorizza a tal fine l'integrazione dell'importo del Contratto Esecutivo di un'ulteriore somma pari a € 901.639,34 (novecentounomilaseicentotrentanove/34) oltre IVA, ;
- autorizza altresì il pagamento del contributo di € 3.617,04 fuori dal campo di applicazione dell'IVA, dovuto a Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 177/2009, in ragione della su menzionata integrazione dell'importo del Contratto Esecutivo.

2. Resta ferma l'estensione temporale non onerosa del contratto esecutivo CIG derivato 8263119D80, autorizzata con la sopra citata determina del Direttore Generale n. 306 del 14/07/2022 sino al 31/12/2022, la quale non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già autorizzato con determine del Direttore Generale nn. 834/2021, 724/2020 e 1044/2018 e non ancora utilizzato per € 304.040,95 oltre IVA, per formalizzare la quale si procederà alla stipula del quinto *addendum* al Contratto Esecutivo in oggetto.

Roma 19/07/2022

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato:

1. Relazione tecnica del 18/07/2022.

Pubblicato sul profilo del committente in data 02/08/2022